

REGOLAMENTO (CE) N. 760/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 575/1999 e che porta a 400 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

Il regolamento (CE) n. 575/1999 è modificato come segue:

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 400 000 t di granturco da esso detenuto.»

considerando che il regolamento (CE) n. 575/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara; che è opportuno portare a 400 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

2) Il paragrafo 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 12 maggio 1999.»

considerando che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dal regolamento della Commissione (CE) n. 575/1999;

3) Il paragrafo 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales,
21, avenue Bosquet,
F-75341 Paris Cedex 07
(Telex: OFICE 20 04 90 F/OFIDM 20 36 62 F; telefax:
0144 18 20 80).»

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 72 del 18.3.1999, pag. 6.